



STUDIO
ASSOCIATO
D'AMICO
consulenza fiscale e del lavoro

Infostudio

Ottobre 2019

Fattura elettronica: la corretta indicazione della data

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento, intendiamo informarLa in merito alle recenti delucidazioni fornite dall'Agenzia delle entrate concernente la corretta indicazione della data nella fattura elettronica.

Gli allegati da consultare:

Fatturazione elettronica

Obbligo di fatturazione elettronica 2

La fattura immediata 2

La fattura differita nelle cessioni di beni 3

La fattura differita nelle prestazioni di servizi 3

SCHEDA PRATICA..... 4

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Fatturazione elettronica

Obbligo di fatturazione elettronica

L'articolo 21 del DPR n°633/1972 ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica. Tale articolo è stato nel corso del tempo modificato, dall'articolo 11 del DL n°119/2018 e, in ultimo, dall'articolo 12-ter del c.d. DL Crescita (n°34/2019).

Dall'analisi dell'attuale normativa emerge che:

→ la fattura immediata può essere emessa entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione;	→ nel caso in cui la data inerente l'operazione effettuata non corrisponda alla data di emissione della fattura , questa deve riportare entrambe le date .
---	--

La fattura immediata

Considerato che per una fattura elettronica veicolata attraverso il **SdI**, quest'ultimo ne **attesta inequivocabilmente** e trasversalmente (all'emittente, al ricevente e all'Amministrazione finanziaria) **la data** (e l'orario) di avvenuta "trasmissione", **è possibile assumere che la data riportata nel campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell'operazione.**

Pertanto, la fattura immediata può essere:

- **emessa** (ossia generata e inviata al SdI) **il medesimo giorno** così che **"data dell'operazione" e "data di emissione" coincidano** ed il campo "Data" della sezione "Dati Generali" sia compilato con lo stesso valore;
- **generata il giorno dell'operazione e trasmessa** al SdI **entro i 12 giorni successivi valorizzando la data della fattura con la data dell'operazione;**
- **generata e inviata al SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l'operazione e il termine ultimo di emissione valorizzando la data della fattura sempre con la data dell'operazione.**

Qualora la fattura sia emessa in formato cartaceo o sia inviata in formato elettronico ma attraverso canali differenti dal SdI, e nel caso in cui la data di effettuazione dell'operazione sia diversa dalla data in cui il documento viene emesso, la fattura deve necessariamente riportare

entrambe le date. Fermo restando che tale fattura possa essere trasmessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione.

La fattura differita nelle cessioni di beni

Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, ed avente le caratteristiche determinate con DPR n°472/96, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime.

Circ. 14/E 2019



Laddove la norma già contempra l'obbligo di un riferimento certo al momento di effettuazione dell'operazione, come nei casi di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta dal documento commerciale ovvero da un documento di trasporto sia possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell'ultima operazione.

Pertanto, a fronte di più cessioni effettuate nello stesso mese solare, accompagnate dai relativi DDT, nel campo "**data documento**", a seconda dei casi, può essere indicato:

- **un giorno qualsiasi tra la data dell'ultima operazione effettuata e il 15 del mese successivo** all'effettuazione dell'operazione, qualora la data di predisposizione sia contestuale a quella di invio al SdI ("data emissione");
- la data di almeno una delle operazioni e preferibilmente **«la data dell'ultima operazione»**;
- è possibile indicare **convenzionalmente la data di fine mese, "rappresentativa del momento di esigibilità dell'imposta"**.

La fattura differita nelle prestazioni di servizi

Per le prestazioni di servizi effettuate nello stesso mese solare nei confronti dello stesso cliente è possibile emettere un'unica fattura differita e riepilogativa per documentare le prestazioni rese, esclusivamente per quelle prestazioni per cui si è verificata l'esigibilità dell'imposta.

OSSERVA - Infatti, nelle prestazioni di servizi l'esigibilità dell'Iva si realizza nel momento in cui il corrispettivo viene pagato. Di conseguenza, se entro il mese in cui sono state effettuate le operazioni non è stato pagato il relativo corrispettivo la fattura emessa non si può considerare come differita.

STUDIO _____

2019

SCHEDA PRATICA

ESEMPI FATTURAZIONE IMMEDIATA

ESEMPIO

- **Cessione effettuata in data 28.09.2019**

La fattura "immediata" che la documenta potrà essere:	Data fattura	Invio	IVA
Emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno, così che "data dell'operazione" e "data di emissione" coincidano ed il campo "Data" della sezione "Dati Generali" sia compilato con lo stesso valore.	28.09.2019	28.09.2019	settembre
Generata il giorno dell'operazione e trasmessa allo SdI entro i <u>12 giorni successivi</u> , valorizzando la data della fattura (campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file) sempre con la data dell'operazione.	28.09.2019	Entro il 10.10.2019	settembre
Generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l'operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (10 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file) sempre con la data dell'operazione.	28.09.2019	Dal 28.09 al 10.10	settembre

ESEMPI FATTURAZIONE DIFFERITA

ESEMPIO 1

• DDT datati 20.09.2019 e 28.09.2019		
1° ipotesi	Predisposizione	5.10.2019
	Data fattura	5.10.2019 (stessa data della predisposizione)
	Termine di trasmissione (emissione)	5.10.2019 (stessa data della predisposizione)
	Termine di annotazione	15.10.2019
2° ipotesi	Predisposizione	28.09.2019
	Data fattura	28.09.2019 (stessa data della predisposizione)
	Termine di trasmissione (emissione)	28.09.2019 (stessa data della predisposizione)
	Termine di annotazione	15.10.2019
3° ipotesi	Predisposizione	30.09.2019
	Data fattura	30.09.2019 (stessa data della predisposizione)
	Termine di trasmissione (emissione)	30.09.2019 (stessa data della predisposizione)
	Termine di annotazione	15.10.2019

ESEMPIO 2

L'azienda Beta ha effettuato tre cessioni di beni nell'arco dello stesso mese solare nei confronti dello stesso cliente, accompagnate dai relativi DDT.

Le cessioni sono state rispettivamente effettuate il:

- 12.09.2019
- 22.09.2019
- 25.09.2019

La data della fattura differita potrà essere:

- a) **un giorno qualsiasi tra la data dell'ultima operazione effettuata e il 15 del mese successivo** all'effettuazione dell'operazione, qualora la data di predisposizione sia contestuale a quella di invio allo SdI ("data emissione");
- b) la data di almeno una delle operazioni e, come chiarito nella Circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, preferibilmente «**la data dell'ultima operazione**»;
- c) è possibile indicare **convenzionalmente la data di fine mese, "rappresentativa del momento di esigibilità dell'imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviata**

allo SdI entro il 15 del mese successivo a quello in cui si è effettuata l'operazione".

Pertanto:

Soluzione	Data fattura	Invio	Iva
a)	01.10.2019	01.10.2019	settembre
b)	25.09.2019	25.09.2019	settembre
c)	30.09.2019	Entro il 15.10	settembre

ESEMPIO 3

L'azienda Gamma ha effettuato due cessioni di beni con i seguenti DDT datati:

- 20/9/2019
- 28/9/2019.

La data della fattura differita potrà essere:

Soluzione	Data fattura	Invio	Iva
a)	01.10.2019	01.10.2019	settembre
b)	28.09.2019	28.09.2019	settembre
c)	30.09.2019	30.09.2019	settembre

Riepilogo indicazione data in fattura

Tipologia fattura	Data fattura	Invio fattura
Immediata	Data operazione	Stesso giorno dell'operazione
		Entro i 12 giorni successivi
		In uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l'operazione e il termine ultimo di emissione
Differita	Un giorno qualsiasi tra la data dell'ultima operazione effettuata e il 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione, qualora la data di predisposizione sia contestuale a quella di invio allo SdI ("data emissione").	
	Ultima operazione	Entro il 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione
	Data fine mese (novità interpello 389/2019)	Entro il 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione